



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

*Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse ippiche a totalizzatore*

Prot. n. 2006/19783/Giochi/UD

Roma, 8 giugno 2006

Alla Sisal S.p.a.
Via A. de Toqueville 13
20154 MILANO
Fax 02 29000811 – 02 8868685

Alla SNAI S.p.a.
Via G. Puccini 2/f
55016 PORCARI (LU)
FAX 0583281356 – 0583281292

Al Consorzio LOTTOMATICA
giochi sportivi
Via Campo Boario 56D
00100 ROMA
Fax 06 51894259

Alle Organizzazioni Sindacali di
categoria

Alla F.I.T. Federazione Italiana
Tabaccai
Via Leopoldo Serra 32
00153 ROMA
Fax 06 5899878

Alla ASCOB
Via Mameli 17
00187 Roma
Fax 06 58331805

R.O.S.I.
Via Ovidio, 20
00193 - ROMA
FAX 06 6869249

SAGI Sport
Via della Fonte di Fauno, 20
00153 - ROMA
FAX 06 57289525

SICON
Via Giulio Cesare, 71
00192 - ROMA
FAX 081 8316402



SNAI
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26
00186 - ROMA
FAX 0668300445

Ai provider per la raccolta delle
scommesse ippiche e sportive:

Match Point
Via Sacco e Vanzetti, 89
00100 ROMA
FAX 0643204566

Microgame
Zona Ind. Olivola, lotto D/4
82100 Benevento
FAX 082454130 - 0824325167

SNAI
Via Puccini, 2/f
55016 Porcari (LU)
FAX 0583281356 – 0583281292

Toto 2000
Via Mosca, 10
00142 ROMA
FAX 0651957862 - 065190043

Totocarovigno
Zona Ind. Baragiano
85050 BALVANO (PZ)
FAX 0971 993200

Pianeta Scommesse
Via Leofreni, 4
00131 ROMA
FAX 0662285340

Gruppo Core – Italbet
Via Colle Pizzuto, 1
64023 Mosciano S. Angelo (TE)
FAX 0858018095

Punto Betting
Via G. Bardanzellu, 90
00155 ROMA
FAX 0623328945

BetandWin Italia s.r.l.
Via San Nicola de' Cesarini, 3
00186 ROMA
FAX 066833990



COGETECH s.p.a.
Viale Tunisia, 43
20124 MILANO
FAX 0262690055 – 0699690350

F.LLI SIMONE S.R.L.
Via Che Guevara, 41
70122 BARI
FAX 0805283869

BETTING 2000 s.r.l.
Via Enrico Fermi, 154/156
00146 ROMA
FAX 0655301496

MONDIAL BETTING s.r.l.
Via Di Morena 137/A
00043 CIAMPINO (RM)
FAX 0679312232

BRICKAGENT LTD
Eurobet House
10-24 Church Street West
Woking – Surrey
FAX 051585128

GLOBET s.r.l.
Via della Fisica, 15
00065 FIANO ROMANO (RM)
FAX 0765451129

PARADISEBET s.r.l.
Piazza Leon Battista Alberti 10/16
00054 FIUMICINO(P.co Leonardo)(RM)
FAX 0697619123

STARPRICE ITALIA
Galleria Aldo Moro, 11
31021 MOGLIANO VENETO
FAX 0818568709

BETECH s.r.l.
Via XX Settembre, 3
10121 TORINO
FAX 0115619114

E, per conoscenza:

Agli Uffici Regionali
LORO SEDI

Alla So.Ge.I. s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A
FAX 0650748508



Oggetto: Decreto 21 marzo 2006 n. 7902/Giochi/UD - Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie

Con riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto in oggetto in materia di raccolta di scommesse in via telefonica e in via telematica si desidera rappresentare quanto segue.

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 11, ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisse, con propri provvedimenti entro il 31 gennaio 2006, le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. Tale previsione è stata realizzata dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006 prot. 7902/Giochi/UD.

In via generale, va rilevato che il **titolare di sistema** (ovvero il singolo concessionario autorizzato alla raccolta del gioco a distanza che è in grado di gestire, direttamente o tramite un fornitore di specifico servizio, un sistema di conti di gioco on-line) esercita la raccolta di scommesse in via telefonica e telematica tramite la sottoscrizione di un relativo **contratto di conto di gioco** con il cliente scommettitore. La partecipazione a distanza al gioco è subordinata alla stipula del contratto tra giocatore e titolare di sistema.

A seguito della predetta stipula del contratto di conto di gioco, il **titolare di sistema** procede all'apertura del c.d. "conto-scommesse o conto di gioco" intestato allo scommettitore. Su tale conto le parti convengono di registrare le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza.

Il **giocatore** accede al proprio conto di gioco attraverso il codice di identificazione del conto ed il codice personale segreto assegnatogli alla stipula del contratto di conto di gioco. Conclusa la fase relativa all'identificazione, il giocatore potrà effettuare le giocate.

Il **titolare di sistema** può esercitare l'**attività di commercializzazione** di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco anche mediante degli esercizi commerciali, o **punti di commercializzazione**, previa stipula con questi ultimi di apposito contratto il cui schema-tipo deve essere sottoposto all'approvazione dell'AAMS.

La sottoscrizione da parte del titolare di sistema del contratto di affidamento dell'attività di commercializzazione sarà preceduta dalla verifica del possesso dei previsti **requisiti** in capo al titolare del punto di commercializzazione mediante ritiro del certificato del casellario giudiziale in data non anteriore a sei mesi e di una dichiarazione attestante l'assenza di inadempimenti nei confronti di AAMS.

Con la stipula del contratto di affidamento dell'attività di commercializzazione il **Punto di commercializzazione si obbliga** ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi con vincite in denaro e di raccolta a distanza ed in particolare **a rispettare i seguenti divieti**:



- di raccolta di giocate;
- di riscossione di poste di gioco;
- di liquidazione di vincite e di rimborsi, nonché di liquidazione di importi di credito di gioco;
- di gioco da parte dei minori;

Inoltre **si obbliga ad esporre i cartelli** che indicano il divieto di intermediazione ed il divieto di gioco da parte dei minori e ogni altra comunicazione di AAMS o del **Titolare di sistema** stesso relativa al gioco responsabile; a svolgere responsabilmente le attività di commercializzazione affidate collaborando con il **Titolare di sistema** in modo da impedire la stipula di contratti di conto di gioco a minori e l'attivazione, nonché la ricarica, di conti di gioco intestati a minori.

Il **Punto di commercializzazione** acconsente che il Titolare di sistema renda disponibile ad AAMS ogni tipo di dato o informazione.

Il **Punto di commercializzazione**, si obbliga a consentire ed a facilitare lo svolgimento dei **controlli** e delle verifiche da parte del Titolare di sistema e da parte di AAMS, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso il Punto di commercializzazione, prestando assistenza al personale incaricato.

Il **Punto di commercializzazione** si obbliga ad osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice di protezione in materia di dati personali.

Nel caso in cui presso il **Punto di commercializzazione** siano messi a disposizione del pubblico personal computer per l'accesso ad Internet, il Punto di commercializzazione si impegna allo scrupoloso rispetto della normativa in materia di collegamenti telematici e si impegna altresì a non effettuare su tali postazioni operazioni di accesso al conto di gioco per conto del giocatore.

Secondo quanto previsto dal citato decreto direttoriale del 21 marzo 2006 le attività che detti **punti di commercializzazione** possono svolgere consistono unicamente nella promozione del gioco a distanza; nel fornire, eventualmente, la dotazione tecnologica (personal computer con accesso ad Internet) necessaria al cliente scommettitore, titolare di un conto gioco on line, per poter effettuare la scommessa; nel fornire le ricariche dei conti di gioco con il collegamento on line oppure con card prepagate.

Inoltre, per ciò che attiene l'utilizzo del **logo dell'Amministrazione** e dell'**insegna esterna** al locale dei **punti di commercializzazione**, si richiama l'attenzione di codesti concessionari sulle disposizioni recate in tal senso dalla circolare prot. 11025/Giochi/UD del 23 dicembre 2005. Si ricorda, perciò, che **è fatto divieto di esporre il logo AAMS su insegne, vetrine, targhe e materiale promozionale nei punti di commercializzazione.** I **titolari di sistema** sono tenuti a rendere ben visibile il proprio marchio e numero di concessione sul materiale promozionale fornito ai punti di commercializzazione. Tali precisazioni derivano dalla necessità di rendere i punti di



commercializzazione facilmente distinguibili dai luoghi in cui è possibile accettare scommesse o altri giochi e non ingenerare confusione nei giocatori.

Al riguardo, preme evidenziare che vi è una responsabilità diretta del **titolare di sistema** circa il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di raccolta di scommesse a distanza da parte degli esercizi commerciali, quest'ultimo infatti è chiamato alla vigilanza sul corretto utilizzo dei conti di gioco on line al fine di segnalare immediatamente ad AAMS eventuali violazioni.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha ritenuto necessario avviare un'attività di controllo al fine di verificare se gli esercizi commerciali in parola si limitino a svolgere le attività previste dal citato decreto del marzo 2006, o se esercitino invece una raccolta abusiva di scommesse in via telematica.

In particolare, tramite appositi sopralluoghi si dovrà verificare se in base all'allestimento delle sale ed al tipo di attività che ivi viene svolta i punti commerciali fungano in realtà da vera e propria agenzia di scommesse.

Quanto sopra al fine di permettere all'Amministrazione di conoscere se l'attività dei punti di commercializzazione contrasta o meno con la normativa vigente, e da qui valutare anche gli eventuali provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti del concessionario autorizzato.

L'Amministrazione invita le Organizzazioni Sindacali di categoria e i Provider ad assicurare massima diffusione alla presente comunicazione presso la rete dei concessionari.

Il testo della nota è disponibile sul sito www.aams.it.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore
F.to Antonio Tagliaferri